

REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

(Emanato con D.R. n. 243 del 25 Marzo 2010; pubblicato nel B.U. n. 86;)

Abrogato con D.R. n. 1388 del 29 luglio 2011 di emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento: in vigore dal 2 Agosto 2011

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena.

2. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, o con fondi aggiuntivi derivanti dall'esterno, l'Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, può conferire, a seguito di specifiche pubbliche selezioni, mediante contratti di diritto privato o con atti di affidamento, incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di:

- a) corsi o moduli di insegnamento nei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica e Magistrale anche Interfacoltà, Scuole di Specializzazione e Corsi/Scuole di Dottorato;

ed esclusivamente con contratti di diritto privato:

- b) corsi integrativi finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998 n. 242, nei termini di cui all'art.13.

3. Gli incarichi di cui al presente regolamento, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, lettera b), possono essere conferiti a:

soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata. ivi compresi i Collaboratori ed esperti linguistici.

4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici con i quali siano state stipulate convenzioni anche senza selezione, fermo restando i requisiti di cui al successivo articolo 5.

5. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente regolamento, le attività didattiche integrative e le attività di supporto e di collaborazione tecnica alla didattica.

6. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 25 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale già dipendente dell'Ateneo collocato in quiescenza, è possibile conferire incarichi retribuiti di cui al presente regolamento, solo nel caso in cui lo stesso sia stato collocato in pensione per "vecchiaia" o, se collocato in pensione per anzianità, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dal servizio.

ART. 2 - Durata

1. Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del presente regolamento per l'intero anno accademico, possono avere durata annuale o pluriennale e possono essere rinnovati, previa valutazione dell'attività svolta, fino ad un periodo massimo complessivo di tre anni accademici.

2. L'attività oggetto degli incarichi di cui al presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

ART. 3 - Programmazione degli incarichi di didattica

1. In sede di programmazione dell'attività didattica, sulla base delle risorse disponibili e delle indicazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,

- i Consigli di Facoltà per i Corsi di Laurea, Laurea Specialistica e Magistrale, anche Interfacoltà e di Specializzazione
- il Collegio dei Docenti per i Corsi/Scuole di Dottorato.

propongono, d'intesa con le rispettive strutture didattiche e con i Dipartimenti, per i settori di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, l'attivazione di incarichi per lo svolgimento di corsi di insegnamento, e di corsi integrativi di cui al successivo articolo 13.

Qualora tutti Professori di I° e II° fascia di un determinato settore scientifico disciplinare, non adempiano al carico didattico, non potranno essere attribuiti incarichi di insegnamento.

2. Le proposte di cui al comma 1 devono precisare, tra l'altro, il programma delle attività didattiche, la durata, le modalità di conferimento e di svolgimento dell'incarico, l'ammontare del compenso ed una valutazione di congruità dello stesso in relazione all'attività da svolgere, nei limiti della disponibilità finanziaria a tale scopo attribuita. Nel caso in cui la spesa sia coperta tramite fondi aggiuntivi, esterni al bilancio di Ateneo, l'origine e la disponibilità dei medesimi deve essere espressamente attestata nella delibera di proposta che è comunque subordinata all'accertamento dell'effettivo versamento degli stessi presso l'Ufficio Ragioneria, prima di provvedere all'emissione dell'avviso di selezione o dell'atto di rinnovo.

ART. 4 - Attivazione delle procedure selettive

1. Fatta salva l'ipotesi del rinnovo dell'incarico di cui all'art. 2, la scelta dei soggetti a cui attribuire gli incarichi di insegnamento avviene esclusivamente a seguito delle procedure di selezione previste dal presente Regolamento, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Sulla base della programmazione didattica per l'anno accademico di riferimento e nel rispetto degli impegni finanziari assunti, l'Università indice, con specifici bandi, procedure di selezione, per titoli ed eventuale prova didattica, per il conferimento degli incarichi di cui:

-all'art. 1 comma 2 lett. a) , da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante:

- contratti di diritto privato a soggetti esterni al sistema universitario
- affidamento a soggetti interni al sistema universitario.

-all'art. 1 comma 2 lett. b) , da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante:

- contratti di diritto privato di cui al successivo art. 13.

3. Nel caso di incarichi retribuiti, gli avvisi di selezione devono attestare la relativa disponibilità finanziaria.

ART. 5 - Requisiti

1. Possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni di cui alla lettera a) dell'art. 1, con distinti avvisi di disponibilità:

a) studiosi od esperti italiani e stranieri, esterni al sistema universitario, di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica attinente il settore scientifico disciplinare cui afferisce l'insegnamento;

b) il personale strutturato all'interno del sistema universitario, ivi compresi i professori e ricercatori di altra Facoltà o di altra Università e i collaboratori ed esperti linguistici, con esclusione del personale tecnico ed amministrativo.

2. In materia di requisiti minimi obbligatori si applicano le disposizioni contenute nell'art.7 del D.lgs 165/2001 di disciplina degli incarichi ai soggetti esterni, da esplicitare nell'avviso di selezione.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande.

4. Qualora i soggetti di cui all'art. 3 individuino la possibilità di avvalersi, per l'attività di insegnamento, della collaborazione di eminenti studiosi, italiani o stranieri, per i quali, per la loro chiara fama e per i riconoscimenti scientifici ottenuti, si possa proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi mediante contratti di diritto privato, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, gli stessi possono formulare la relativa proposta direttamente al Senato Accademico che delibererà in merito, senza la necessità di attivare le procedure selettive di cui all'art. 4.

5. Rientrano nella definizione di cui al comma precedente i professori di ruolo di questo Ateneo collocati in quiescenza, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 6. In tal caso, l'incarico può avvenire esclusivamente nell'ambito del settore scientifico disciplinare cui apparteneva il professore al momento della cessazione, o di settore affine, dando per acquisita la comprovata qualificazione richiesta al comma 1 e, comunque, per non più di cinque anni.

ART. 6 - Selezione

1. Della selezione è data pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università e delle strutture didattiche dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

2. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Rettore e presentate nelle modalità prescritte dalle norme di riferimento e contenute nell'avviso di selezione.

3. Si applica la disciplina in materia di pubblicità degli incarichi di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 165/2001 tenuto conto della disciplina prevista dal D.M. 21 maggio 1998 n. 242 e dal D.M.8 luglio 2008 e successive norme regolamentari e/o disposizioni di attuazione.

ART. 7 - Procedura di valutazione comparativa

1. Alla valutazione comparativa del curriculum complessivo dell'aspirante e del rilievo scientifico dei titoli, oltre ai criteri sottoindicati, concorre la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti o dell'attività di ricerca svolta:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività svolta con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare.

2. La qualificazione scientifica è certificata, prima della valutazione comparativa, dal competente Dipartimento di cui all'art. 3 che ne accerta l'adeguata qualificazione nel settore scientifico disciplinare oggetto dell'incarico e della tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando.

3. Ciascuna struttura proponente di cui all'art. 3 procederà alla valutazione delle domande presentate; qualora lo ritenga opportuno, la stessa potrà individuare una apposita commissione giudicatrice composta da tre docenti di ruolo.

4. Alla prima riunione, la Commissione, laddove nominata, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i suoi membri ed i concorrenti; nomina al suo interno il Presidente e stabilisce le eventuali priorità e le modalità di valutazione dei titoli con riferimento ai criteri di cui al comma 1, al fine di assicurare la valutazione comparativa dei candidati. Di detta seduta, viene redatto apposito verbale.

5. La struttura proponente o la Commissione, qualora nominata, nel proprio verbale dovrà evidenziare di aver effettuato la valutazione comparativa secondo i predetti criteri.

6. Al termine dei propri lavori, la Commissione segnala alla struttura didattica proponente di cui all'art. 3 il nominativo del soggetto a cui attribuire l'incarico, a seconda delle tipologie di riferimento di cui all'art. 5, comma 1. La delibera della struttura didattica sarà trasmessa al Rettore.

ART. 8 - Conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi di insegnamento possono essere a titolo oneroso o gratuito mediante contratti di diritto privato o con lettera di incarico a soggetti esterni al sistema universitario oppure mediante affidamenti a soggetti interni al sistema stesso.

2. I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere:

- a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento e, in particolare, della data di inizio e di fine di svolgimento dell'attività;

b) il compenso lordo lavoratore previsto;

c) gli obblighi cui è tenuto il destinatario dell'incarico fermo restando il carattere non subordinato della prestazione.

3. Il contratto di diritto privato, per attività di lavoro autonomo, a titolo oneroso e/o gratuito, assumerà la forma del contratto d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e dell'art. 409, numero 3 del Cp.C..

4. Gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito attribuiti a soggetti esterni al sistema universitario vengono conferiti con apposita lettera di incarico del Rettore, debitamente accettata dall'interessato contenente le previsioni indicate al precedente comma 3.

5. Qualora il destinatario dell'incarico sia anche dipendente di una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del richiamato Decreto. In assenza della prescritta autorizzazione, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata di bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

6. L'incarico conferito a cittadino non appartenente alla Comunità Europea si intende comunque subordinato alla condizione dell'effettivo rilascio/possesso di regolare permesso/carta di soggiorno.

7. Gli affidamenti a soggetti interni al sistema universitario vengono disposti con apposito atto del Rettore, previa acquisizione, per i Professori ed i Ricercatori di altra Facoltà o di altra Università, del Nulla Osta della Facoltà di appartenenza, o di altra forma di autorizzazione prevista dalla normativa interna dell'Ateneo di appartenenza.

Per i Collaboratori ed esperti linguistici, per i quali l'attività didattica non rientra nei propri compiti e doveri di ufficio, gli affidamenti vengono disposti con apposito atto del Rettore, previa acquisizione della prescritta autorizzazione o della dichiarazione di assolvimento dei propri impegni contrattuali.

8. Il corso di insegnamento che rientri nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme di riferimento, è conferito a titolo gratuito.

ART. 9 - Incompatibilità

1. Gli incarichi di insegnamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni.

2. Al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, che cessi volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito richiesto per il pensionamento di vecchiaia ma che abbia tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità, è vietato il conferimento di incarichi retribuiti da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali abbia avuto rapporti di lavoro o di impiego prima che siano trascorsi almeno cinque anni della cessazione dal servizio.

3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di incarichi di insegnamento possono svolgere altra attività purché la stessa non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

4. In caso di grave violazione del regime di incompatibilità, gli incarichi sono sottoposti a revoca.

ART. 10 - Compensi

1. Il compenso dovuto per gli incarichi a titolo oneroso è determinato dalle Facoltà interessate, nell'ambito della propria autonomia, e nei limiti delle compatibilità di bilancio e dei fondi, anche esterni, a tale scopo assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dei quali sia stata accertata la sussistenza. Tale compenso, nelle more di quanto definito con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro per la Funzione Pubblica, viene determinato sulla base di parametri autonomamente stabiliti dai Consigli di Facoltà con apposite delibere.

2. Gli incarichi vengono retribuiti in un'unica soluzione, previo accertamento, da parte del Preside, del completo svolgimento del corso, fatta salva la possibilità di pagamento del compenso, anche in corso d'opera, su espressa decisione del Preside e previa verifica dell'attività svolta.

ART. 11 - Trattamento previdenziale ed assicurativo

1. In materia previdenziale, ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, ove previsto, anche tenuto conto dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'incarico, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari di contratto nell'ambito dell'espletamento del completo svolgimento della loro attività didattica secondo le modalità previste dalla Legge ed in applicazione del Decreto legislativo 38/2000.

ART. 12 - Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. I destinatari degli incarichi di insegnamento, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione didattica del corso loro attribuito, sono tenuti allo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, ivi compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti, per l'intero anno accademico di riferimento, e alle commissioni dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, nonché l'assegnazione delle tesi di laurea. Sono tenuti altresì allo svolgimento di compiti di orientamento, assistenza, tutorato agli studenti, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà, oltre all'eventuale accertamento dell'apprendimento "*in itinere*".

2. Gli incaricati di insegnamento possono partecipare alle sedute dei consigli di Facoltà, con voto consultivo, per questioni inerenti la didattica, tranne che in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento. E' altresì consentita, per le medesime questioni, la loro partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni dei Consigli delle strutture scientifiche, disciplinata nei relativi regolamenti interni.

3. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i soggetti incaricati possono partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi del "Regolamento delle somme introitate dall'Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi ed atti di liberalità", ed alla

ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni regolamentari.

4. I soggetti incaricati di materie cliniche, su loro richiesta e previo parere favorevole del Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) in cui intendono svolgere l'attività e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria senese o delle Aziende Ospedaliere interessate, possono partecipare ad attività assistenziali nell'ambito dei rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale rinviando alla specifica normativa in materia.

5. In caso di attività didattica svolta in tutto o in parte in Laboratori, il soggetto incaricato è destinatario di obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, quale responsabile dell'attività didattica in Laboratorio, come previsto dagli artt. 5, 17 e 20, comma 2, del Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro di Ateneo.

6. Nei casi di gravi inadempienze, l'incarico di insegnamento può essere revocato, previa delibera motivata del Senato Accademico, su richiesta dell'organo proponente.

7. I soggetti incaricati sono tenuti a:

1. presentare al Preside, entro 15 giorni dalla conclusione del corso, il Registro delle lezioni impartite, previa vidimazione del Presidente del Comitato per la Didattica;
2. distribuire il Questionario di Valutazione secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo;
3. presentare all'organo proponente di cui all'Art. 3 nei termini previsti per la programmazione didattica dell'anno accademico successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta, utile anche ai fini di un eventuale rinnovo.

8. In caso di assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Ateneo successivamente all'accettazione dell'incarico, il soggetto esterno può, previa proposta della struttura didattica, portare a termine il corso al fine di assicurare la continuità dell'insegnamento.

ART. 13 - Corsi integrativi

1. Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, nei limiti della disponibilità finanziaria accertata, l'Università di Siena può stipulare con studiosi ed esperti, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti di Università italiane e anche di cittadinanza straniera, contratti per lo svolgimento di corsi integrativi, con le modalità già previste agli articoli precedenti. I contratti stipulati per anno accademico ai sensi del presente articolo possono essere rinnovati per non più di sei anni.

2. I professori a contratto incaricati di svolgere corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi del D.M. 21 maggio 1998 n. 242, previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il docente titolare del corso. I corsi dagli stessi svolti possono costituire elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I medesimi possono partecipare, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per il corso di insegnamento del quale svolgono i corsi integrativi.

ART. 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. E' fatta salva l'applicabilità del Regolamento vigente per le procedure inerenti i contratti di insegnamento relativi all'anno accademico 2009-2010, nonché per la conclusione delle stesse.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER IL PERSONALE DELLE UNIVERSITA'

Si porta a conoscenza di chi ne abbia interesse che, ai sensi del Regolamento degli incarichi di insegnamento di cui al D.M. 8 Luglio 2008, il Consiglio della Facoltà di _____, nella seduta del giorno _____ ha deliberato, per _____, di provvedere alla selezione pubblica, per titoli ed eventuali prove didattiche, per l'affidamento dei sottoindicati insegnamenti previsti dagli ordinamenti dei Corsi di Studio di cui al Regolamento di attuazione del D.M. 509/99 ed a seguito del D.R.1646/2008-2009 del 08.06.2009, di modifica al regolamento Didattico di Ateneo per la parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio post D.M. 270/2004:

Corso di studi _____

SSD	Insegnamento	Modulo	ORE	CFU	R/G	DURATA
						Annuale/Pluriennale

Tali insegnamenti dovranno svolgersi secondo il programma e le modalità di svolgimento stabilite dalla struttura didattica proponente.

Può presentare istanza di partecipazione alla presente selezione il personale strutturato all'interno del sistema universitario, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i professori e ricercatori di altra Facoltà o di altra Università e i collaboratori ed esperti linguistici.

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 165/2001, è altresì necessaria una "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria": per cui requisito minimo necessario è il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico, o una laurea triennale a cui si aggiungono percorsi didattici universitari completi e definiti

formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, corredata del curriculum della propria attività scientifica e professionale e degli eventuali documenti e titoli che l'interessato ritenga utile ai fini della selezione, deve essere indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto n.55 - 53100 Siena, e può essere presentata direttamente, spedita per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento, o inviata per via telematica (fax o posta elettronica), all'Ufficio Amministrazione Personale Docente, **entro e non oltre il giorno**.

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Amministrazione Personale Docente dell'Università, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, e per quelle inviate tramite fax (0577- 232230) e tramite posta elettronica(contrasupple@unisi.it) la data del terminale di questa Università che le riceve. Nel caso di invio tramite posta o via telematica l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione.

Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Amministrazione Personale Docente di questo Ateneo tel. 0577-232231). Si evidenzia che alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito e possibilmente il numero telefonico.

I titoli valutabili ai fini della selezione sono:

Titoli Professionali;

Titoli Scientifici;

Titoli Accademici.

I requisiti fissati per partecipare alla selezione devono essere posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la presentazione della domanda.

La qualificazione scientifica è certificata, prima della valutazione comparativa, dal competente Dipartimento che ne accerta l'adeguata qualificazione nel settore scientifico disciplinare oggetto dell'incarico e della tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando.

Le domande pervenute saranno valutate dal Consiglio di Facoltà che se lo riterrà opportuno potrà nominare un'apposita commissione giudicatrice, composta da tre docenti di ruolo.

Le domande dei docenti di altra Facoltà o di altra Università dovranno essere corredate del nulla-osta della propria Facoltà o di altra forma di autorizzazione prevista dalla normativa interna dell'Ateneo di appartenenza.

Le domande presentate dai collaboratori ed esperti linguistici dovranno essere corredate della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione di assolvimento dei propri impegni contrattuali.

Gli incarichi di insegnamento conferiti a seguito della presente selezione, per l'intero anno accademico, possono avere durata annuale o pluriennale e possono essere rinnovati, previa valutazione dell'attività svolta fino ad un periodo massimo complessivo di tre anni accademici.

Il destinatario dell'incarico godrà dei diritti e dovrà rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del Regolamento degli incarichi di insegnamento.

Gli incarichi vengono retribuiti in un'unica soluzione, dietro dichiarazione scritta da parte del Preside attestante l'avvenuto effettivo completo svolgimento dell'insegnamento affidato; in caso di mancato svolgimento, o anche di svolgimento solo parziale, o comunque non portato a compimento, non sarà possibile procedere alla liquidazione, neanche proporzionale, del compenso previsto.

Ai sensi del Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro di Ateneo (artt. 5, 17 e 20, comma 2), in caso di attività didattica svolta in tutto o in parte in laboratorio, il docente è destinatario di obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, quale 'Responsabile dell'attività didattica in laboratorio.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena - Ufficio Amministrazione Personale Docente per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale stipula del contratto.

L'interessato gode dei diritti previsti dalla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto n. 55 - SIENA -.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso valgono le disposizioni generali in materia ed in particolare quelle previste dal Regolamento degli incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. _____ del _____ e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Siena il _____.

Presso l'Ufficio Amministrazione Personale Docente dell'Università degli Studi di Siena, e sulle pagina Web dell'Ateneo sono disponibili gli avvisi di selezione pubblica (<http://www.unisi.it/v0/minisito.html?fld=1121>) e il Regolamento degli incarichi di insegnamento (<http://www.unisi.it/v0/pagina.html?fld=1708>).

Siena, _____

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

Si porta a conoscenza di chi ne abbia interesse che, ai sensi del Regolamento degli incarichi di insegnamento di cui al D.M. 8 Luglio 2008 , il Consiglio della Facoltà di _____ nella seduta del giorno _____ ha deliberato, per _____, di provvedere alla selezione pubblica , per titoli ed eventuali prove didattiche, per il conferimento dei sottoindicati insegnamenti previsti dagli ordinamenti dei Corsi di Studio di cui al Regolamento di attuazione del D.M. 509/99 ed a seguito del D.R.1646/2008-2009 del 08.06.2009, di modifica al regolamento Didattico di Ateneo per la parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio post D.M. 270/2004:

Corso di studi _____

SSD	Insegnamento	Modulo	ORE	CFU	R/G	DURATA
						Annuale/Pluriennale

Tali insegnamenti dovranno svolgersi secondo il programma e le modalità di svolgimento stabilite dalla struttura didattica proponente.

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente selezione studiosi o esperti che siano in possesso di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica attinente il settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento.

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 165/2001, è altresì necessaria una "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria": per cui requisito minimo necessario è il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico, o una laurea triennale a cui si aggiungono percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta (1). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (2) o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, (3), ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Ai sensi e per le finalità di cui all'art.25 della Legge 23.12.1994 n.724, al personale già dipendente di Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs 165/2001, collocato in quiescenza, è possibile conferire incarichi retribuiti, solo nel caso in cui lo stesso sia collocato in pensione per "vecchiaia" o, se collocato in pensione per "anzianità, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dal servizio (8).

Nel caso in cui l'incarico sia affidato a cittadino non comunitario, il contratto è sottoposto alla condizione dell'effettivo rilascio/possesso del permesso di soggiorno.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, corredata del curriculum della propria attività scientifica e professionale e degli eventuali documenti e titoli che l'interessato ritenga utile ai fini della selezione, deve essere indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto n.55 - 53100 Siena, e può essere presentata direttamente, spedita per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento, o inviata per via telematica (fax o posta elettronica), all'Ufficio Amministrazione Personale Docente, **entro e non oltre il giorno**.

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Amministrazione Personale Docente dell'Università, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, e per quelle inviate tramite fax (0577- 232230) e tramite posta elettronica(contrasupple@unisi.it) la data del terminale di questa Università che le riceve. Nel caso di invio tramite posta o via telematica l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione.

Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Amministrazione Personale Docente di questo Ateneo tel. 0577-232231). Si evidenzia che alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito e possibilmente il numero telefonico.

I titoli valutabili ai fini della selezione sono:

Titoli Professionali;

Titoli Scientifici;

Titoli Accademici.

I requisiti fissati per partecipare alla selezione devono essere posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la presentazione della domanda.

La qualificazione scientifica è certificata, prima della valutazione comparativa, dal competente Dipartimento che ne accerta l'adeguata qualificazione nel settore scientifico disciplinare oggetto dell'incarico e della tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando.

Le domande pervenute saranno valutate dal Consiglio di Facoltà che se lo riterrà opportuno potrà nominare un'apposita commissione giudicatrice, composta da tre docenti di ruolo.

Il contratto di diritto privato a titolo oneroso assumerà la forma del contratto d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e dell'art. 409, numero 3 del Cp.C.

Gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito attribuiti a soggetti esterni al sistema universitario vengono conferiti con apposita lettera di incarico del Rettore, debitamente accettata dall'interessato.

Gli incarichi per il conferimento di insegnamenti oggetto del presente avviso, potranno essere conferiti a studiosi o esperti anche dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 D.L.vo 30.03.2001 n. 165.

Il conferimento è subordinato alla necessaria autorizzazione dell'Amministrazione Pubblica di appartenenza; in caso di mancato rilascio, o di negazione, in applicazione del comma 7 dell'art 53 - D.L.vo n.165/2001, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (7).

Gli incarichi di insegnamento conferiti a seguito della presente selezione, per l'intero anno accademico, possono avere durata annuale o pluriennale e possono essere rinnovati previa valutazione dell'attività svolta fino ad un periodo massimo complessivo di tre anni accademici.

L'attività oggetto dei predetti incarichi non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Gli incarichi sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, N. 382 e successive modificazioni.

Come previsto dalle linee guida per la revisione degli Ordinamenti Didattici dell'Università degli Studi di Siena, approvate dal Senato Accademico in data 18 febbraio 2008, ai dottorandi, agli specializzandi e ai titolari di borse di studio di questa Università non potranno essere affidati contratti di insegnamento (4). Agli stessi e ai titolari di assegni di ricerca potrà essere affidata, solo se ritenuta funzionale al progetto formativo in cui sono impegnati, attività di supporto e di collaborazione tecnica alla didattica (esercitazioni pratiche e di laboratorio, seminari, corsi di recupero o precorsi, partecipazioni alle commissioni d'esame, orientamento, tutorato, assistenza per le tesi), sempre sotto la guida dei docenti responsabili degli insegnamenti ufficiali. Ai titolari di borse post-dottorato (5) e ai titolari di assegni di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca o di un diploma di scuola di specializzazione dell' Area Medica (6) potrà essere affidato per contratto la responsabilità didattica di un modulo d'insegnamento nell'ambito di un corso congiunto, per non più di 4 CFU, a condizione che allo svolgimento del corso congiunto partecipi almeno un docente di ruolo e purché ciò risulti compatibile con i loro prioritari impegni di ricerca .

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di incarico di insegnamento possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

In caso di grave violazione del regime di incompatibilità, gli incarichi sono sottoposti a revoca.

Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i titolari di incarico di insegnamento possono partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi del Regolamento delle Somme Introitate dall'Università degli Studi di Siena per Prestazioni in Conto Terzi a Atti di Liberalità, emanato con D.R. n. 814/2002-03 del 9 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 45.

Il destinatario dell'incarico godrà dei diritti e dovrà rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del Regolamento degli incarichi di insegnamento.

Gli incarichi vengono retribuiti in un'unica soluzione, previo accertamento, da parte del Preside, del completo svolgimento del corso, fatta salva la possibilità di pagamento del compenso, anche in corso d'opera, su espressa decisione del Preside e previa verifica dell'attività svolta.

In caso di mancato svolgimento, o anche di svolgimento solo parziale, o comunque non portato a compimento, non sarà possibile procedere alla liquidazione, neanche proporzionale, del compenso previsto.

Ai sensi del Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro di Ateneo (artt. 5, 17 e 20, comma 2), in caso di attività didattica svolta in tutto o in parte in laboratorio, il docente è destinatario di obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, quale 'Responsabile dell'attività didattica in laboratorio.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena - Ufficio Amministrazione Personale Docente per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale stipula del contratto.

L'interessato gode dei diritti previsti dalla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto n. 55 - SIENA -.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso valgono le disposizioni generali in materia ed in particolare quelle previste dal Regolamento degli incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. _____ del _____ e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Siena il _____.

Presso l'Ufficio Amministrazione Personale Docente dell'Università degli Studi di Siena, e sulle pagina Web dell'Ateneo sono disponibili gli avvisi di selezione pubblica (<http://www.unisi.it/v0/minisito.html?fld=1121>) e il Regolamento degli incarichi di insegnamento (<http://www.unisi.it/v0/pagina.html?fld=1708>).

Siena, _____

IL RETTORE

(1), (2), (3),(4), (5), (6), (7),(8). - Dichiarazioni richieste nel modello di domanda

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

l sottoscritt _____

nat_a _____ il _____

residente a _____

via _____ tel./cell. _____

e-mail _____

cittadinanza _____

codice fiscale _____

(1) - titolo di studio: laurea specialistica o laurea magistrale in _____

data conseguimento _____ *presso* _____

laurea (vecchio ordinamento) in _____

data conseguimento _____ *presso* _____

laurea triennale in _____

data conseguimento _____ *presso* _____

oltre a _____

data conseguimento _____ *presso* _____

(2) - Il sottoscritto dichiara di essere iscritto all'Albo/Ordine _____

(3) - Il sottoscritto dichiara di essere _____

- Il sottoscritto dichiara che la propria qualifica professionale è _____

partita IVA _____

(4) - Il sottoscritto dichiara di non essere dottorando, specializzando o titolare di borsa di studio presso questo Ateneo.

(5) - Il sottoscritto dichiara di essere / non essere titolare di bors post-dottorato.

(6) - Il sottoscritto dichiara di essere titolare di assegno conferito ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27.12.1997, n. 449 presso _____ e

di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca *conseguito il* _____

presso _____

di essere in possesso di un diploma di scuola di specializzazione di Area Medica

conseguito il _____ *presso* _____

(7) - Il sottoscritto dichiara di essere dipendente della seguente amministrazione:

privata

pubblica e di aver inoltrato richiesta di autorizzazione (non prevista i caso di incarico

gratuito).

(8) – Il sottoscritto, già dipendente di Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs 165/2001, collocato in quiescenza, dichiara di essere stato collocato in pensione per “vecchiaia” o, se collocato in pensione per “anzianità, che sono trascorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio

CHIEDE

l'affidamento dell'insegnamento di _____

Corso di Studio _____

presso la Facoltà di _____ di cui all'avviso del giorno _____ per _____.

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

FIRMA _____

Data _____

Allegati:

- curriculum vitae;
- autorizzazione amministrazione di appartenenza o copia della richiesta inoltrata, completa degli estremi del protocollo (non prevista in caso di incarico a titolo gratuito);
- altri titoli.

AL MAGNIFICO RETTORE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

SIENA

l sottoscritt_ _____

nat_a _____ il _____

residente a _____

via _____ tel./cell. _____

e-mail _____

cittadinanza _____

codice fiscale _____

Facoltà _____

Università di appartenenza _____

qualifica _____

settore scientifico disciplinare _____

- titolo di studio: laurea specialistica o laurea magistrale in _____

data conseguimento _____ *presso* _____

laurea (vecchio ordinamento) in _____

data conseguimento _____ *presso* _____

laurea triennale in _____

data conseguimento _____ *presso* _____

oltre a _____

data conseguimento _____ *presso* _____

- Il sottoscritto dichiara di essere iscritto all'Albo/Ordine _____

- Il sottoscritto dichiara di essere _____

(dichiarazione per i soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento)

CHIEDE

l'affidamento dell'insegnamento di _____

Corso di Studio _____

presso la Facoltà di _____ di cui all'avviso del giorno _____, per _____

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

FIRMA _____

Data _____

Allegati:

- curriculum vitae;
- elenco pubblicazioni;
- nulla osta facoltà o università di appartenenza o copia della richiesta;
- altri titoli.